

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1816 del 13/06/2016
Oggetto	DLGS 152/2006 E SMI, ART. 208 - LR 13/2015 - BUZZI UNICEM SPA CON SEDE LEGALE IN CASALE MONFERRATO (AL) - AUTORIZZZIONE UNICA PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE E COMMERCIO DI CEMENTO, CALCE E LEGANTI IDAULICI SVOLTA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA SILVANO RUBBOLI N. 10
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1858 del 13/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tredici GIUGNO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DLGS 152/2006 E S.M.I., ART. 208 - LR n. 13/2015 - BUZZI UNICEM SPA CON SEDE LEGALE IN CASALE MONFERRATO (AL) - AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE E COMMERCIO DI CEMENTO, CLACE E LEGANTI IDRAULICI SVOLTA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA SILVANO RUBBOLI N. 10.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2968 del 02/10/2015 veniva adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della Ditta Buzzi Unicem Spa (CF/PI: 00930290044) con sede legale in Casale Monferrato (AL), Via Luigi Buzzi n. 6 per lo svolgimento dell'attività di produzione e commercio di cemento, calce e leganti idraulici, svolta nell'impianto sito in Comune di Ravenna, Via Silvano Rubboli n. 10, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del DLgs n. 152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata in data 18/12/2015 dalla Buzzi Unicem srl, con sede legale in Casale Monferrato (AL), Via Luigi Buzzi n. 6 e acquisita dalla Provincia di Ravenna con Pg. n. 97101 del 18/12/2015, relativa alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, nell'impianto sito in Comune di Ravenna, Via Silvano Rubboli n. 10 (Pratica Sinadoc 1902/2016);

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per la gestione dei rifiuti;
- la nota della Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.15;

VISTA altresì la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato dell'istruttoria per la pratiche Arpae n. 1902/2016, emerge che:

- la Società Buzzi Unicem Spa è attualmente autorizzata a svolgere l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, nella fattispecie "Ceneri leggere da carbone" - Cer 10 01 02, come disposto con Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al provvedimento n. 2968 del

- 02/10/2015, attività descritta all'Allegato A), parte integrante dell'autorizzazione stessa, per un quantitativo massimo annuo di rifiuti pari a 5.100 tonnellate;
- l'istanza di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152, viene richiesta in seguito alla previsione di aumento del quantitativo annuo di rifiuti in ingresso presso l'impianto di Via Rubboli n. 10, pari a 55.000 tonnellate;
 - l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, per cui questa Struttura Arpae ha provveduto a darne notizia alla Ditta interessata, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi, con nota PGRA 995 del 01/02/2016;
 - al fine di assumere la decisione finale in merito al rilascio dell'autorizzazione di che trattasi, con la stessa nota PGRA 995 del 01/02/2016 sopracitata, veniva convocata per il giorno 18/02/2016 l'apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della Legge n. 241/1990 e smi;
 - risultano acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza dei Servizi tenutasi in data 18/02/2016. In particolare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, risultano acquisiti:
 - parere favorevole espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL Romagna (PGRA 1936 del 22/02/2016),
 - relazione tecnica del Servizio Territoriale Arpae Ravenna (PGRA 3694 del 01/04/2016);
 - alla Conferenza non hanno partecipato i Servizi Gestione Urbanistica e Servizio Ambiente ed Energia del Comune di Ravenna; risultano già acquisiti agli atti i pareri di rispettiva competenza, espressi in sede di rilascio dell'AUA n. 995 del 01/02/2016, sopracitata;
 - in relazione alle previsioni e vincoli nella pianificazione settoriale in materia di gestione dei rifiuti "*Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti* (PRGR - approvato con Deliberazione n. 67 del 03/05/2016, pubblicato sul BURER in data 06/05/2016) l'area di interesse risulta come idonea per la localizzazione di impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO:

- che l'AUA di cui al provvedimento n. 2968 del 02/10/2015 rilasciata alla Ditta Buzzi Unicem Spa, è, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);
 - autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del DLgs n. 152/2006 e smi);

VISTA la nota della Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.15 da cui si evince che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del DLgs 152/2006 e smi, art. 208, in quanto Autorizzazione Unica deve ricomprendere tutte le eventuali altre autorizzazioni settoriali necessarie all'attività;

RISULTA necessario, per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, svolta nell'impianto sito in Comune di Ravenna, Via Silvano Rubboli n. 10, procedere ricomprendendo le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) e autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del DLgs n. 152/2006 e smi), precedentemente autorizzate con AUA 995 del 01/02/2016, ferme restando le condizioni e limitazioni precedentemente impartite con il provvedimento stesso;

DATO ATTO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 29, comma 2) del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014, è stato accertato che la Ditta Buzzi Unicem Spa risulta già iscritta nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria;

VISTO il nuovo elenco europeo dei rifiuti stabilito con *Decisione del 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE* che si applica a decorrere dal 01/06/2015;

CONSIDERATO che tutte le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi devono prestare garanzia finanziaria;

VISTA la Deliberazione di giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione è determinata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003, sulla base dei seguenti dati rilevabili nella documentazione allegata all'istanza di rilascio dell'autorizzazione:

- Capacità massima istantanea di stoccaggio (R1) di rifiuti non pericolosi: 5.100 t/anno
- Calcolo importo garanzia finanziaria: 5.100 t/anno x 140,00 €/t = € **714.000,00**

DATO ATTO che la garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i;

RICHIAMATO il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, parte IV, titolo I, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 208;

SI INFORMA che, ai sensi del DLgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Silvia Berardi della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ravenna:

DISPONE

1. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la Ditta **Buzzi Unicem Spa**, (CF/PI: 00930290044) con sede legale in Casale Monferrato (AL), Via Luigi Buzzi n. 6 allo svolgimento dell'attività di produzione e commercio di cemento, calce e leganti idraulici, da svolgere nell'impianto sito in Comune di Ravenna, Via Silvano Rubboli n. 10, come di seguito indicato;
2. DI VINCOLARE la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 2a) Per l'esercizio dell'attività di produzione e commercio di cemento, calce e leganti idraulici il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
 - **I'Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (**R13**) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
 - **I'Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
 - **I'Allegato C** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;
3. Di fissare il termine di validità della presente autorizzazione al 30.05.2026. Tale autorizzazione è **rinnovabile**; a tal fine **almeno 180 giorni prima della scadenza** della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**.
4. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006. Costituiscono modifica sostanziale :
 - ✓ ogni modifica relativa alle operazioni di messa in riserva (R13) dei rifiuti ,
 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi,

- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

5. Di stabilire che, **prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto**, deve essere prestata a favore di questa Provincia, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, una garanzia finanziaria per un importo pari a **714.000,00 €** secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di 2 anni.

L'efficacia della presente autorizzazione all'esercizio dell'attività di stoccaggio dei rifiuti in oggetto è sospesa fino alla comunicazione di avvenuta accettazione della relativa garanzia finanziaria da parte della Provincia.

6. Di dare atto che la garanzia finanziaria richiesta al precedente punto 23) per l'esercizio dell'attività di messa in riserva dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del DLgs n. 152/2006.

7. Presso la sede operativa della Ditta, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa Struttura Arpae della garanzia finanziaria prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

8. Di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

9. Di trasmettere - con successiva comunicazione - l'avviso di avvenuto rilascio della presente autorizzazione alla Società interessata, precisando le modalità del ritiro del provvedimento stesso;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del DLgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebutti

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI.

- 1) L'area su cui viene svolta attività di gestione rifiuti è sita in Comune di Ravenna, Via Silvano Rubboli n. 6. Presso l'area vengono effettuate operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, finalizzate alla produzione di conglomerati cementizi.
- 2) I rifiuti speciali pericolosi per i quali è autorizzata la messa in riserva(R13) sono esclusivamente i seguenti:

Codice CER	Descrizione rifiuti
10 01 02	Ceneri leggere di carbone

- a) La capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) dei rifiuti nell'impianto è fissata complessivamente in 5.100 tonnellate. La potenzialità annua dell'impianto è fissata in complessive 55.000 tonnellate.
- b) Per un periodo di dodici mesi dall'inizio dell'attività di recupero rifiuti (R13) la Società, ai fini del rispetto delle caratteristiche chimiche previste al punto 13.1.2 del DM 05/02/98, dei rifiuti ritirati, dovrà produrre una caratterizzazione di tutti i lotti in ingresso all'attività di R13.
- c) L'area e il silo di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere dotati di idonea cartellonistica riportante il codice Cer e la descrizione del rifiuto.
- d) La ditta dovrà valutare le eventuali possibili esposizioni del personale anche nelle fasi di movimentazione/inserimento nonché stoccaggio dei rifiuti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
- e) Lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato nel pieno rispetto di quanto previsto all'Allegato 5 del DM 05.02.98 "Norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi".
- f) I rifiuti messi in riserva (R13) dovranno essere avviati alle successive operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.
- g) La Ditta è tenuta al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti nonché al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ovvero degli analoghi adempimenti istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). La Ditta dovrà altresì accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti siano provvisti delle regolari autorizzazioni e dovrà conservare presso l'impianto copia dei formulari di identificazione dei rifiuti ovvero analoghe schede SISTRI.

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER ATTIVITA' DI SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA**CONDIZIONI:**

- a) La Società svolge attività di produzione e commercio di cemento, calce, leganti idraulici. Dall'attività di che trattasi si originano acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali. Il recapito dello scarico avviene in rete fognaria pubblica a seguito della recente realizzazione/attivazione di rete su via Classicana.
- b) E' prevista la realizzazione di un nuovo tratto di rete fognaria nera aziendale che raccoglierà direttamente le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici mentre rimarrà invariata la rete fognaria aziendale di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento ed i relativi sistemi di trattamento.
- c) Le aree scoperte assoggettate alla DGR 286/05, della superficie complessiva di m² 40.000,00, sono comprensive di un'area dell'estensione di m² 24.000,00 destinata al futuro sviluppo dell'insediamento ma che allo stato attuale non è in uso (terreno inerbito). Le aree impermeabili (coperture e piazzali) attualmente in uso all'azienda della superficie di m² 16.000,00 sono realizzate con pavimentazione in asfalto (coefficiente di deflusso = 1).
- d) Le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle suddette aree, comprensive delle acque meteoriche derivanti dalle coperture dei fabbricati, vengono convogliate al sistema di trattamento, costituito da: sistema di grigliatura/desabbiatura; pozzetto di sollevamento principale per l'invio delle acque tramite due pompe (una delle quali di riserva) alla vasca di prima pioggia; deviatore dotato di valvola clapet installato nel medesimo manufatto per lo scarico delle acque di seconda pioggia in acque superficiali; vasca di accumulo delle acque di prima pioggia della capacità di m³ 200,00. Successivamente le acque di prima pioggia accumulate vengono prima trasferite tramite sollevamento (allo scopo sono presenti due pompe una delle quali di riserva) ad un sistema di sedimentazione dotato di pacchi lamellari, quindi ad uno stadio di disoleazione con filtro a coalescenza.
- e) Il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia e del disoleatore (in funzione della portata della pompa pari a 5l/s), sono conformi a quanto previsto dalla DGR n.286/05.
- f) Le acque di prima pioggia trattate, previo passaggio nel pozzetto ufficiale di campionamento, verranno recapitate nel nuovo tratto di rete fognaria nera aziendale e successivamente unite alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici quindi scaricate nella rete fognaria pubblica nera realizzata su Via Classicana.
- g) Le acque di seconda pioggia sono convogliate, tramite il deviatore sopra menzionato, in acque superficiali (canale Candiano).

La planimetria della rete fognaria dell'impianto, Tavola 1Fp - marzo 2015, ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce parte integrante della presente AUA e viene allegata.

PRESCRIZIONI:

- 1) Lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 1 del "Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica" del Comune di Ravenna, per i seguenti parametri: SST, COD, Idrocarburi Totali.
- 2) Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia che attesti la conformità alla Tabella 1 del "Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica" del Comune di Ravenna, per i parametri sopra richiamati. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con le modalità e la tempistica che l'autorità competente riterrà opportuno.
- 3) devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti ed accessori:
 - **sifone 'Firenze'** posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile
 - **pozzetto deviatore**

- **vasca prima pioggia**
- **disoleatore** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
- **misuratore di portata** (approvato e piombato da Hera Spa)
- **pozzetto di prelievo** (costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo)

- 4) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera Spa. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione dell'Ente Gestore.
- 5) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di una valvola di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 6) Lo svuotamento della vasca di prima pioggia ad evento meteorico esaurito dovrà essere attivato entro le 48-72 ore successive all'ultimo evento piovoso e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 5 lt/sec.
- 7) Dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e al disoleatore al fine di mantenere conformi il volume utile per il contenimento e la funzionalità depurativa, in funzione di quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del DLgs. n. 152/2006 (Rimozione dei fanghi e degli oli accumulati). La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 8) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione, provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 9) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 10) Hera Spa, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllarne la quantità scaricata.
- 11) E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 12) Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
- 13) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta ad HERA S.p.A. la piombatura; annualmente, entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 14) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico dovrà esserne data immediata comunicazione al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, ad ARPA – Servizio Territoriale di Ravenna e ad Hera Spa.
- 15) La Ditta deve stipulare con Hera Spa, nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di Hera Spa.
- 16) Il titolare è tenuto a presentare a Hera Spa **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera Spa provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 17) Il punto ufficiale di prelievamento così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del DLgs. 152/06 smi, dovrà essere mantenuto sempre accessibile in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere

pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.

- 18) La realizzazione del nuovo tratto di rete fognaria nera aziendale ed allaccio alla rete fognaria pubblica nera di Via Classicana, saranno realizzate entro tre mesi dal rilascio dell'AUA. Fino a tale data si farà riferimento alle prescrizioni elencate nell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Ravenna, Rif.to Pg. 54268/11 del 26/05/2011. Del termine dei lavori dovrà essere data tempestiva comunicazione agli organi di controllo.

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA**CONDIZIONI:**

- ✓ La Ditta Buzzi Unicem SPA svolge attività di produzione e commercio di cemento, calce, leganti idraulici in Comune di Ravenna, Via Rubboli, n.10;
- ✓ Tutte le emissioni in atmosfera sono dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri mediante filtri a tessuto.

LIMITI:

I limiti di emissione che la Ditta Buzzi Unicem SPA di Casale Monferrato (AL) e impianto in Comune di Ravenna, Via Rubboli, n. 10 - è tenuta a rispettare sono i seguenti:

Limiti di emissione:

PUNTO DI EMISSIONE E1- DEPOSITO N.4 – LATO RAVENNA (F.T.)

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2- DEPOSITO N.3 – LATO RAVENNA (F.T.)

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E3- DEPOSITO N.4 – LATO MARE (F.T.)

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4- DEPOSITO N.3 – LATO MARE (F.T.)

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E5- DEPOSITO N.2 – LATO RAVENNA (F.T.)

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E6- DEPOSITO N.1 – LATO RAVENNA (F.T.)

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E7- DEPOSITO N.2 – LATO MARE (F.T.)

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E8- DEPOSITO N.1 – LATO MARE (F.T.)

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E9- ELEVATORE TORRINO DEPOSITO N.4 (F.T.)

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	17	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E10- ELEVATORE TORRINO DEPOSITO N.3 (F.T.)

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	17	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E11- ELEVATORE TORRINO DEPOSITI 1-2 (F.T.)

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	17	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E12- ELEVATORE SCARICO NAVE (F.T.)

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	24,5	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E13- CARICO SILO N.1 (F.T.)

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	25	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E14- CARICO SILO N.2 (F.T.)

Portata massima	4500	Nmc/h
Altezza minima	25	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E15- CARICO SILO N.3 (F.T.)

Portata massima	4500	Nmc/h
Altezza minima	25	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E16- CARICO SILO N.4 (F.T.)

Portata massima	4500	Nmc/h
Altezza minima	25	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E17- SPEDIZIONI CEMENTO DA SILI N.1-2 (F.T.)

Portata massima	22000	Nmc/h
Altezza minima	24,5	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E18- SPEDIZIONI CEMENTO DA SILI 3-4 (F.T.)

Portata massima	22000	Nmc/h
Altezza minima	24,5	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E19- ELICA SCARICO NAVI (LATO MARE) (F.T.)

Portata massima	4500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E20- ELICA SCARICO NAVE (LATO RAVENNA) (F.T.)

Portata massima	4500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PRESCRIZIONI:

1. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)

ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

- I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- La Ditta è tenuta ad adottare tutte le precauzioni possibili al fine di limitare o ridurre la polverosità diffusa. In proposito la Ditta è tenuta a formalizzare un'apposita "**Procedura Operativa**" per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente. Tale procedura dovrà indicare le dotazioni tecniche in possesso della ditta e dovrà contenere i criteri minimi di attivazione, modalità, frequenza e durata delle operazioni di bagnatura sia per gli eventuali stoccaggi che per la viabilità interna. In tale procedura dovranno essere inoltre esplicitate modalità e frequenza delle operazioni di pulizia del piazzale e della viabilità interna. La Procedura Operativa dovrà essere presentata, **entro 30 giorni dal rilascio della presente AUA**, alla Provincia e al Servizio Territoriale ARPA di Ravenna, ai fini della condivisione. Sarà cura di questa

Provincia procedere successivamente all'aggiornamento dell'AUA, provvedendo ad inserire, quale parte integrante e sostanziale dell'AUA stessa, la procedura operativa di cui sopra.

5. Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati) dalla Ditta su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPA – Distretto di Ravenna, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo.
6. Considerato altresì che su tutte le emissioni sono installati dei filtri a maniche dotati di pressostati differenziali, gli autocontrolli analitici **per le polveri**, da effettuarsi a cura della Ditta, *possono essere sostituiti dai rilevamenti* dei pressostati differenziali dotati di sistema di registrazione dati. I dati registrati sui pressostati dovranno essere annotati (o allegati) dall'Azienda sullo stesso **registro** di cui sopra.
7. Sullo stesso **registro** la Ditta è altresì tenuta ad annotare:
 - ✓ Le manutenzioni che dovranno essere effettuate su tutti i sistemi di abbattimento installati con frequenza almeno annuale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.